

**TRIBUNALE DI PESARO \* SEZIONE LAVORO**

**ILL/MO SIG/ GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 CPC**

\* \* \* \* \*

Per l'ins. **DE GIORGI Valeria Loredana** nata a PFAFFIKON (Svizzera) il 01/10/1967, C.F. DGRVRL67R41Z133A, elettivamente domiciliata a Maglie in via Mangionello, 13 presso lo studio dell'avv. Nicola DE DONNO, C.F. DDNNCL78A01E815S, (il quale chiede che tutte le comunicazioni relative al presente giudizio siano inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata avv.nicoladedonno@pec.it ovvero al numero di telefax 0836-426121), che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente ricorso

**CONTRO**

- 1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA (80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma in viale Trastevere, 76/A;**
- 2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;**

**PREMESSO CHE**

- a. La ricorrente DE GIORGI Valeria Loredana è docente di ruolo a tempo indeterminato di Scuola Primaria - Posto Comune, classe di concorso EEEE, attualmente titolare ed in servizio presso **l'Istituto Comprensivo "G. Lanfranco" di Gabicce Mare (PU).**
- b. La stessa è stata assunta a tempo indeterminato in data 08/02/2016 , con decorrenza giuridica dal 01/09/2015, ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera C della Legge n. 107 del 13.07.2015 (c.d. "La buona scuola"), per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Ufficio Scolastico Regionale della

Lombardia, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Brescia. All'atto della proposta di nomina la prof.ssa De Giorgi si trovava collocata nella graduatoria ad esaurimento (G.A.E.) della provincia di Brescia, relativa al triennio 2014-2017, con punti 112. (All.1).

- c. La ricorrente risiede a Presicce, Lecce, con la propria famiglia costituita dai **genitori ultraottantenni** e fruisce della precedenza riconosciuta dalla Legge n. 104/92 quale "*referente unico*" per assistenza alla madre disabile in situazione di gravità, in quanto unico familiare in grado di prendersi cura della stessa, date l'età avanzata e le precarie condizioni di salute dell'anziano padre;
- d. La prof.ssa De Giorgi, dopo aver accettato la proposta di nomina ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, ha completato l'a.s. 2015/2016 presso l'Istituto Comprensivo di Brescia, dove aveva avuto incarico a tempo determinato sino al 30/06/2016;
- e. In ragione dei titoli posseduti e delle esigenze familiari, la docente ha partecipato alla "Fase C" della mobilità 2016/2017 con punti 30+6 per ricongiungimento familiare nel primo Ambito richiesto;
- f. A tal fine, ha presentato rituale domanda di trasferimento con l'indicazione delle preferenze territoriali (i vari Ambiti Territoriali in cui sono state suddivise le province italiane ai fini del piano di mobilità) (All.2);
- g. Orbene, è accaduto che all'atto della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, la ricorrente, pur risultando inserita nell'elenco dei trasferimenti con punti 30 (cui si aggiungono punti 6 per il ricongiungimento familiare nel primo ambito richiesto), è stata assegnata **all'Ambito Territoriale MARCHE n. 0009 della Provincia di**

**Pesaro**, cioè ad ambito espresso come preferenza n. 35 (si veda l'email di notifica della sede assegnata (All. 3);

- h. Di contro, altri partecipanti allo stesso piano di mobilità ed alla medesima fase, aventi punteggio e posizione, nell'elenco dei trasferimenti, di gran lunga inferiori rispetto a quelli della ricorrente, sono stati inspiegabilmente assegnati nelle sedi indicate dall'istante con precedenza nell'elenco delle preferenze espresse e, comunque, di gran lunga viciniore rispetto a quella, molto più distante ,assegnatale;
- i. Nella documentazione allegata in atti, sono state evidenziate le situazioni più evidenti con riferimento ai primi ambiti indicati nella domanda della ricorrente, ma la medesima ed illegittima situazione è ravvisabile in ciascuno degli ambiti indicati scorrendo l'ordine di preferenza (All.4);
- j. Tale circostanza è certamente da attribuire ai numerosi errori compiuti dal MIUR nel compimento di dette operazioni, talmente paradossali ed evidenti da aver trovato ormai quotidiana trattazione su tutti i mezzi di informazione nazionali;
- k. Pertanto, in data 08/08/2016, la prof.ssa DE GIORGI esperiva il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL del comparto scuola, innanzi all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, per *“erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017”*, senza ottenere alcun riscontro. (All.5 ).

**L'odierna ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento in un Ambito Territoriale fra quelli espressi ai primi posti delle preferenze**

Con la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, c.d. “La buona scuola”, è stato avviato un piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 2015/2016, ripartito nelle seguenti fasi: fase Zero, fase A, fase B e fase C. (art. 1 comma 98). L’odierna istante ha partecipato alla “Fase C” di detto piano assunzionale, la quale prevedeva la copertura dei posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la Fase B. In particolare, è stata attinta dalla graduatoria ad esaurimento (G.A.E.) della provincia di Brescia, relativa al triennio 2014-2017, nella quale era inserita con punti 112.

Successivamente, ha partecipato alla “Fase C” del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108<sup>1</sup> della stessa Legge n. 107/15 e disciplinato dall’art. 6 del C.C.N.I. sulla mobilità del 08.04.2016, mobilità prevista su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale. A tale scopo la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione indicando, nella stessa, l’elenco delle preferenze territoriali.

E’ accaduto, però, che all’esito delle operazioni di mobilità la ricorrente, assegnata all’Ambito Territoriale MARCHE n. 0009

---

<sup>1</sup> Il comma 108 della Legge 107/15 recita:” Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

della Provincia di Pesaro (preferenza n. 35!!!), si è vista scavalcare negli Ambiti Territoriali espressi come prime preferenze da docenti con punteggio notevolmente inferiore, in alcuni casi addirittura da docenti con 0 punti (si veda l'allegato n. 4).

Appare di tutta evidenza che l'illegittima condotta dell'Amministrazione Scolastica ha comportato che, in numerosissimi casi, pur a parità di requisiti per la mobilità, docenti con punteggio maggiore, come la ricorrente, siano stati assegnati in sedi molto distanti e non indicate nella domanda di mobilità od indicate fra le ultime preferenze mentre altri, pur con punteggio inferiore, siano stati assegnati in sedi vicine ed indicate come prime preferenze, nonostante vi fossero posti sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità.

Così facendo, il M.I.U.R. ha violato palesemente il principio di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito ed espresso dal punteggio attribuito a ciascun docente nella fase dei trasferimenti.

La ricorrente, DE GIORGI Valeria Loredana, ravvisata tale situazione di illegittimità, ha tempestivamente inoltrato richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro.

### **ISTANZA CAUTELARE**

*Medio tempore*, si impone l'adozione di una misura cautelare che, considerata l'estrema urgenza del caso, (per cui si ritiene necessaria l'emissione di un decreto cautelare *inaudita altera parte*), consenta di salvaguardare i diritti e le prerogative della ricorrente, in quanto l'arbitraria condotta posta in essere dall'Amministrazione Scolastica, l'ha condotta a prestare servizio in una sede molto lontana dalla propria città d'origine e dalla

propria famiglia, composta dai genitori ultraottantenni ed in precarie condizioni di salute.

**Fumus boni juris**

**Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per carenza di motivazione – Violazione dell'art. 28 co. 1 del D.P.R. n. 487/1994, principio dello scorrimento della graduatoria – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.**

Come emerge dalla documentazione in atti, il M.I.U.R. non ha fornito alcuna motivazione circa l'assegnazione della ricorrente in una sede tanto lontana rispetto a quelle indicate tra le preferenze, non consentendole di valutare la correttezza della procedura con una rigorosa indagine, eventualmente anche con l'ausilio di esperti del settore, volta a comprendere i meccanismi burocratici che hanno condotto a tale assurdo risultato. Tuttavia, dagli atti fin'ora pubblicati dal Ministero, si evince chiaramente l'illegittimità del provvedimento adottato in danno della lavoratrice.

Ed infatti, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità afferma che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio”*. Dunque, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto procedere all'assegnazione della sede per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento e **seguendo il principio dello scorrimento della graduatoria**, fino al limite dei posti disponibili: avrebbero quindi dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via gli ambiti, così come indicati

nell'elenco delle preferenze, seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria rappresentato dal **punteggio assegnato a ciascun docente**. Tale principio “... vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” (Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza n. 28744 del 16/09/2016).

E' evidente che, nel caso di specie, tutto ciò non è avvenuto, né si conoscono i motivi per cui la ricorrente, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile tra quelle indicate come preferenza, poiché il M.I.U.R. non ha mai reso noto il criterio seguito per assegnare le sedi, ossia il famigerato “**algoritmo**” che certamente non ha rispettato il principio dello scorrimento della graduatoria: ciò ha portato ad una situazione paradossale per cui, a maggior punteggio in graduatoria dei docenti, non corrisponde una sede più favorevole.

La totale mancanza di trasparenza con cui tali operazioni sono state gestite, consente unicamente di ipotizzare che lo scorrimento dell'elenco non sia avvenuto secondo il legittimo principio di scorrimento della graduatoria, ma secondo un illegittimo sistema logico-matematico: ciò spiegherebbe perché, docenti con punteggio più basso, siano stati assegnati ad una sede indicata tra le prime preferenze mentre altri, con punteggio maggiore, non hanno visto soddisfatta la loro domanda.

Ed infatti, come si evince dall'elenco dei trasferimenti pubblicato dal M.I.U.R., i docenti assegnati nell'Ambito PUGLIA 001 (BA) indicato dalla ricorrente nella propria domanda come preferenza n. 9, sono tutti collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente (hanno tutti punteggio minore); lo stesso è avvenuto

per gli Ambiti PUGLIA 004, PUGLIA005, ecc. In definitiva, scorrendo i vari ambiti, così come indicati fra le preferenze dalla docente De Giorgi Valeria, in quasi ognuno di essi si trovano insegnanti con punteggio minore: emerge con evidenza, pertanto, che non è stato rispettato l'ordine degli Ambiti indicati nella domanda. Il Tribunale del Lavoro di Trani pronunciandosi su un caso analogo, con la recentissima ordinanza già citata n. 28744 del 16/9/2016, ha stabilito che: *“Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 1, co.108, L. 107/15 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all’O.M.), dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell’art. 28, co. 1, D.P.R. n. 487/1994”*.

Sempre in tema di scorrimento della graduatoria, il Consiglio di Stato ha statuito che: ***“il mancato rispetto dei criteri per l’assegnazione delle sedi e l’utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell’attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito ... sotto il profilo generale, dall’art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente***



***selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata. Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore*". (Consiglio di Stato sez.IV Sent. n. 5611 del 18.10.2011).**

Ne discende, pertanto, che il M.I.U.R. non potesse in alcun modo derogare a tale principio, dal momento che lo stesso assurge al rango di principio normativo generale della materia, che opera anche quando non sia espressamente previsto dalla specifica normativa di settore.

Dunque il buon diritto – *fumus boni juris* - della docente Valeria De Giorgi e, quindi, la conclamata illegittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica, è stata diffusamente dedotta e documentalmente provata.

### **Periculum in mora**

Il *periculum in mora* discende da quanto suesposto: appare infatti di ogni evidenza che, a causa della mancata legittima assegnazione ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella assegnatale, l'odierna ricorrente vede vanificato il proprio diritto al ricongiungimento familiare con i genitori ultraottantenni, di cui uno "*portatore di handicap in situazione di gravità*" (cfr. All.6), oltre a subire un considerevole danno economico, dovendo sostenere tutte le spese di soggiorno (affitto, utenze,ecc.) e di trasporto per raggiungere la sede di lavoro. La

necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione legittimamente spettante nasce, quindi, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso, ma anche dalla circostanza che, nel caso di specie, sono in gioco diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia.

Insomma, esiste certamente il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie, possa determinare un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente. Si segnala infine che, al momento, vi sono ancora molti posti disponibili, i quali verranno coperti con supplenze su organico di fatto od incarichi a tempo determinato; pertanto, qualora il giudizio si concludesse oltre il compimento di tali operazioni di reclutamento, l'esaurimento di tutti i posti disponibili precluderebbe ulteriormente il soddisfacimento dei diritti della ricorrente.

#### **ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

Stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria, si chiede all'On. Giudicante di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati, tramite pubblicazione sul sito internet del M.I.U.R. nella sezione "atti di notifica".

Per quanto esposto, e quindi per tutte le motivazioni e causali indicate in narrativa, la ricorrente DE GIORGI Valeria Loredana, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**C H I E D E**

che il **GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PESARO**  
con decreto emesso *inaudita altera parte*, in considerazione  
dell'urgenza del caso, voglia accogliere le seguenti conclusioni

**VOGLIA**  
**L'ILL/MO SIG. GIUDICE ADITO**

ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta

In via principale:

**1) Previa disapplicazione degli eventuali provvedimenti amministrativi illegittimi, ACCERTARE e DICHIARARE per le causali indicate in narrativa del presente atto, l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale MARCHE 0009 in luogo dell'Ambito PUGLIA 0001 legittimamente spettante, o di altro Ambito più vicino alla propria residenza ed al proprio nucleo familiare fra quelli elencati nelle preferenze espresse nella domanda di trasferimento, spettante in base all'ordine delle preferenze nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;**

Conseguentemente

**2) DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere assegnata all'Ambito Territoriale PUGLIA 0001 (BA), o ad altro Ambito più vicino alla propria residenza ed al proprio nucleo familiare fra quelli elencati nelle preferenze espresse nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso e**

**sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;**

Per l' effetto

**3) CONDANNARE l'Ufficio Scolastico competente, ad adottare i provvedimenti necessari ad assegnare la docente De Giorgi Valeria Loredana in organico in una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale PUGLIA 0001 (BA), o in altro Ambito più vicino alla propria residenza ed al proprio nucleo familiare fra quelli elencati nelle preferenze espresse nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso e sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; ovvero condannarlo ad adottare tutti i provvedimenti che la S.V. III.ma riterrà idonei alla tutela del diritto reclamato dall'odierna ricorrente.**

**Con il medesimo decreto, l'On.le Giudicante vorrà fissare l'udienza di comparizione delle parti ed in quella sede, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, confermare con ordinanza il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel corso del quale la ricorrente intende chiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione all'Ambito Territoriale PUGLIA 0001 (BA) o ad altra sede fra quelle elencate nelle preferenze espresse nella domanda di trasferimento secondo l'ordine di preferenza espresso e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, ed il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.**

**Qualora l'On.le Giudicante ritenga prevalenti le esigenze di instaurazione del contraddittorio rispetto alle ragioni**

**d'urgenza evidenziate nel presente ricorso, Vorrà emettere con ordinanza gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero quelli che Riterrà di giustizia, a seguito di comparizione delle parti da fissarsi con urgenza.**

**4) Con vittoria di spese e competenze di lite, distratte al sottoscritto procuratore antistatario.**

Ai fini del contributo unificato si dichiara che esso è dovuto nella misura di €259,00.

Si depositano

- 1) Graduatoria ad esaurimento (G.A.E.) della provincia di Brescia relativa al triennio 2014-2017;
- 2) Copia domanda di mobilità della ricorrente con elenco delle preferenze territoriali;
- 3) Email di notifica della sede assegnata;
- 4) Elaborazione dei posti assegnati a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente;
- 5) Copia tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL del comparto scuola, innanzi all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia del 08/08/2016;
- 6) Verbale del 27/07/2016 della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap della sig.ra Ciullo Italia, madre della ricorrente.

Maglie, li 28/09/2016

Avv. Nicola De Donno